

## **Feudo separato - titolo - prova *ab immemorabili* – affitto del feudo - fida -**

Il **feudo separato** è originariamente esente da presunzioni di uso civico; ma, come risulta dalla massima quinta della Commissione feudale, chiunque afferma la feudalità universale del territorio di un Comune, deve provarla producendo una concessione chiara ed espressa del Principe.

Non si reputa concessione o investitura l'atto di vendita che il fisco abbia fatto di un feudo.

Peraltro, anche nel feudo separato, gli usi si potevano costituire, per qualunque titolo, non escluso il lungo possesso, la *vetustas*.

Non si può, quindi, dichiarare preliminarmente inammissibile una prova testimoniale diretta a dimostrare l'acquisto della servitù per lungo possesso anteriore alle leggi eversive della feudalità.

Il **possesso immemorabile**, a differenza di quello relativo alla prescrizione ordinaria che si compie a tempo determinato, consiste in quello stato di fatto di notoria perpetuità *cuius origo memoriam hominis excedat*.

Si richiede che, non solo sia ignota l'origine del possesso, ma che l'esercizio di esso sia stato sempre conosciuto e ricordato nello stesso modo dalle generazioni viventi, le quali non abbiano mai saputo dalle precedenti qualcosa di diverso.

Questa diversità costituisce il limite della controprova.

Non è incompatibile con l'esistenza e l'esercizio dell'uso civico il godimento della terra feudale per affitto, salvo che sia dimostrato, in fatto, che per effetto di esso, siano venuti completamente meno i prodotti necessari per l'esercizio dell'uso civico essenziale a favore degli altri cittadini, in modo da renderne in fatto impossibile la coesistenza.

Eventuali sentenze di condanna, sia pure numerose e frequenti, per esercizio di usi civici, non possono pregiudicare i diritti invulnerabili della collettività, che non era in quei giudizi rappresentata, riguardando essi singoli cittadini.

Il fatto della imposizione di una **fida** non può costituire da solo nemmeno una semplice presunzione di inesistenza dell'uso civico, e, in ogni caso, sarebbe necessaria la prova della legittimità della fida stessa. – Commiss. usi civici Aquila 29 luglio 1926, Com. Rionero Sannitico c. Caracciolo, in Rep. Fo. It. 1928 n. 10-19, e pubbl. in Riv. demani ecc, 1927, 387